

# REGIONE BASILICATA

Deliberazione 21 marzo 2023, n.162

“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della Regione Basilicata (RTB)”.-Approvazione.



**DELIBERAZIONE N° 202300162**

SEDUTA DEL 21/03/2023

**Direzione Generale per la salute e le Politiche  
della Persona**  
**13BA**

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della Regione Basilicata (RTB)”.-Approvazione.

Relatore **ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI**

La Giunta, riunitasi il giorno 21/03/2023 alle ore 16:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	<b>Bardi Vito</b>	<b>Presidente</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	<b>Fanelli Francesco</b>	<b>Vice Presidente</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	<b>Galella Alessandro</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	<b>Merra Donatella</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	<b>Latronico Cosimo</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: **Michele Busciolano**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

### Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

#### PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

#### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 2

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo  
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTO** il D.lgs. n. 165/2001, recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L. n. 241/90 ad oggetto: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTA** la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO** il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998, recante: *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTA** la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTA** la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante *“Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”* adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;
- VISTO** il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021 e con il Regolamento regionale n. 4 del 29/12/2021;
- VISTA** la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto *“Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto *“Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”*;
- VISTA** la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: *“Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”*;
- VISTO** il DPGR n.36/2022 ad oggetto *“Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”*;

- VISTO** il DPGR n.47/2022 ad oggetto *“Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: *“Regolamento regionale controlli interni di regolarità amministrativa. Approvazione”*;
- VISTA** la D.G.R. n.179 dell'8/04/2022 ad oggetto *“Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione.”*;
- VISTO** il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante *“Regolamento “Controlli interni di regolarità amministrativa” - Promulgazione*;
- VISTO** il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto *“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”*;
- VISTO** la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: *“Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”*;
- VISTA** la Legge Statutaria 17 novembre 2016 n. 1 *“Statuto della Regione Basilicata”* - art 56-che attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare. I regolamenti sono approvati previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto tale termine, la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento;
- VISTO** l'art. 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* e successive modificazioni che stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge Registri di Tumori e di altre patologie;
- VISTO** l'art. 12, comma 13, del succitato decreto-legge n. 179/2012, che dispone che, con Regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, siano individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai Registri, i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

- VISTO** il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, Allegato A.4 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- VISTA** la DGR n.43 del 1° febbraio 2023 avente ad oggetto: “Definizione della gestione e dei controlli inerenti la Cybersecurity e la protezione dei dati personali. Adesione al modello di qualificazione decreti della ACN Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale n. 307 del 18 gennaio 2022 e n. 29 del 2 gennaio 2023.”;
- RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1277 del 26 giugno 2000 recante «Istituzione del registro tumori della Regione Basilicata ai sensi del Piano Sanitario Regionale giusta deliberazione Consiglio regionale n.478 del 30.12.1996.»;
- VISTA** la Legge Regionale 5 luglio 2011, n. 14 recante: “Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità”;
- RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 90. adottata nella riunione del 17 febbraio 2023, con la quale è stato approvato, in via preliminare, ai sensi dell’art. 56 della Legge Statutaria 17 novembre 2016 n. 1, il Regolamento recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della regione Basilicata (RTB)” (Allegato A) ed il relativo allegato (All. B), contenente la Relazione illustrativa, l’Analisi Tecnico Normativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria, costituenti parte integrante e sostanziale del Regolamento;
- DATO ATTO** che la citata deliberazione n. 90/2023 è stata trasmessa al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all’art. 56, comma 2, Statuto regionale;
- VISTI** i pareri favorevoli della Quarta e della Prima Commissione consiliare permanente, trasmessi con nota del Presidente del Consiglio Regionale n.1579/C del 13/3/2023 ed acquisiti al protocollo regionale in pari data al n.58529;
- RITENUTO** dunque, di dover procedere all’approvazione del Regolamento recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della regione Basilicata (RTB)”, nel testo allegato al presente atto (All. A) e del relativo allegato (All. B), contenente la Relazione illustrativa, l’Analisi Tecnico Normativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria, costituenti parte integrante e sostanziale del Regolamento;

AD UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

## DELIBERA

**per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate**

- 1. DI APPROVARE** il Regolamento avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della regione Basilicata (RTB)”, riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, unitamente alla Relazione illustrativa, alla Relazione Tecnico -Finanziaria e alla scheda di Analisi Tecnico -Normativa, tutte contenute nell’allegato B al presente provvedimento.
- 2. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 56, comma 5, dello Statuto regionale, il regolamento di cui al punto 1) sarà emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

3. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Nicola Coviello** \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE **Francesco Bortolan** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

**Vito Bardi**

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

**REGOLAMENTO recante: “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della Regione Basilicata (RTB)”**

**LA GIUNTA REGIONALE**

ha deliberato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l’articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge regionale statutaria 17 novembre 2016, n. 1;

**VISTO** in particolare l’articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;

**VISTA** la legge regionale 17 settembre 2020, n. 31 (Misure di sostegno per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di proprietà);

**VISTO** l’art. 12, comma 13, del decreto-legge n. 179/2012;

**VISTA** la legge regionale 5 luglio 2011, n.14 recante “Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità” all’art 3 ha previsto che con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), vengono stabiliti i tipi di dati sensibili trattabili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri previsti dalla norma, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, le misure di sicurezza dei dati;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1277 del 26 giugno 2000 recante «Istituzione del registro tumori della Regione Basilicata ai sensi del Piano Sanitario Regionale giusta deliberazione Consiglio regionale n.478 del 30.12.1996.»;

**VISTA** la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 90. adottata nella riunione del 17 FEBBRAIO 2023;

**ACQUISITI** i pareri della Quarta e della Prima Commissione consiliare permanente, trasmessi con nota n.58529 del 13/3/2023;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. ...., adottata nella riunione del....., di approvazione definitiva del regolamento;

**EMANA**

**il seguente regolamento**

## **“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della Regione Basilicata (RTB)”**

### **Art. 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR)
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente Regolamento, si intende per:
  - a) Registro Tumori: un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi diagnosticati ed accertati di tumore che insorgono nei residenti nel territorio della regione Basilicata, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a supporto delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.
  - b) Tumore (neoplasia, cancro, malattia oncologica): malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140 – 239 della Classificazione Internazionale delle Malattie e Cause di Morte IX Revisione ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della Classificazione Internazionale delle Malattie e Cause di Morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione Internazionale delle Malattie per l'Oncologia (ICD-O).
  - c) Registro Tumori di Basilicata: la struttura che cura la raccolta e l'analisi dei dati personali anagrafici e sanitari relativi a casi diagnosticati di neoplasia del territorio della regione Basilicata previsti dall'art. 7 del presente regolamento, analizzandoli a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; fornisce inoltre elaborazioni delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria in campo oncologico.

### **Art. 2 – Oggetto del regolamento**

1. Nell'ambito della finalità di rilevante interesse pubblico previste alle lettere v) e cc) del comma 2 dell'art. 2-sexies del D.lgs. 196/2003, il presente Regolamento, ai sensi della legge regionale n. 14/2011, articolo 3, disciplina le specifiche finalità perseguite dal Registro Tumori della Regione, i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

### **Art. 3 – Finalità specifiche del trattamento di dati**

1. Nell'ambito della finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 2, il Registro Tumori è finalizzato a:
  - a) produrre misure dell'incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;
  - b) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;
  - c) svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico.
  - d) produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, inerente gli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e lavoro, nonché dell'efficacia dei programmi di screening;
  - e) monitorare e valutare i dati relativi all'appropriatezza e qualità dei servizi diagnostici terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro.

**Art. 4 – Titolare del trattamento dei dati**

1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel Registro Tumori, limitatamente alle funzioni previste dal presente regolamento, è l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture presso cui è istituito il Registro Tumori di Basilicata.
2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del Registro Tumori di Basilicata.

**Art. 5 – Tipi di dati particolari trattati**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, il Titolare del trattamento del Registro Tumori tratta dati relativi alla salute riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all'articolo 12 del presente Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica specificate nell'allegato 5 al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché nel rispetto delle regole deontologiche e delle misure di garanzia ai sensi degli articoli 2-quater, 2-septies e , Allegato A4 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori tratta i seguenti dati.
  - a) diagnosi e modalità di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico terapeutiche e rispettivi D.R.G. (Diagnosis Related Groups);
  - b) anamnesi;
  - c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
  - d) indagini cliniche e trattamenti eseguiti;
  - e) referti di anatomia patologica;
  - f) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.

**Art. 6 – Fonti dei dati**

1. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori effettua la raccolta dei dati riferiti ai casi diagnosticati di tumore di cui all'art. 5, comma 2, con le modalità e nel rispetto delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 10 e dettagliate nel Disciplinare tecnico, presso:
  - A. l'archivio regionale delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel Registro medesimo.
  - B. i seguenti archivi delle Aziende Sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle strutture sanitarie private accreditate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al fine di implementare il Registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il Registro Tumori con l'inserimento di eventuali ulteriori casi:
    - a) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal Registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;
    - b) archivi delle cartelle cliniche;
    - c) archivi di anatomia patologica;
    - d) archivi di laboratorio e di radiodiagnostica e di radioterapia;

- e) archivi delle prestazioni ambulatoriali;
  - f) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;
  - g) archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica;
  - h) archivi delle protesi di interesse oncologico;
  - i) archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;
  - j) archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico;
  - k) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche.
- C. l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti per effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori con i dati anagrafici contenuti nella predetta Anagrafe, al fine di verificarne, ove necessario, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e individuare eventuali duplicazioni.
2. I soggetti individuati al comma 1 devono trasmettere le informazioni di cui all'art. 5 comma 2 secondo le modalità specificate ai sensi del Disciplinare tecnico previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

#### **Art. 7 – Comunicazione dei dati**

1. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori, per le finalità di cui all'articolo 3, può comunicare le informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, ai Titolari del trattamento dei dati dei Registri Tumori di altre Regioni, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 2-sexies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformità alle misure di sicurezza individuate nell'Allegato 2 del Prov. del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 – pubblicato sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2015, nel rispetto dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle "Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica" specificate nell'allegato 5 al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Tali modalità devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel Disciplinare Tecnico previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
2. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle regole previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici di cui all'allegato A.4 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

#### **Art. 8 – Diffusione dei dati**

1. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori, per le finalità di cui all'articolo 3, può diffondere, anche mediante pubblicazione, dati anonimi relativi ai casi registrati in forma esclusivamente aggregata oppure secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati.

#### **Art. 9 – Operatori del Registro Tumori**

1. I dati personali contenuti nel Registro Tumori sono trattati nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5 del RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI),

soltanto da personale appositamente individuato dal Titolare del trattamento, in conformità all'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n.196/2003, e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal Titolare del trattamento qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del Registro Tumori secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.

#### **Art. 10 – Misure di sicurezza**

1. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori adotta misure tecniche e organizzative individuate ai sensi degli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679, anche a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta ai sensi dell'art. 35 del medesimo Regolamento e specificate nel Disciplinare Tecnico contenuto nell'Allegato A), che forma parte integrante del presente regolamento.
2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro Tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### **Art. 11. - Conservazione dei dati trattati**

1. Il Titolare del trattamento prevede congrui e proporzionati termini di conservazione dei dati inseriti nel Registro o comunque trattati, in conformità al principio di "limitazione della conservazione" di cui all'articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) come dettagliato nel Disciplinare Tecnico che forma parte integrante del presente regolamento.

#### **Art. 12 – Codifica dei dati trattati**

1. I dati relativi alla salute contenuti nel Registro Tumori, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l'utilizzo di tecniche di Pseudonimizzazione, anche con il ricorso a codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato A e di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2016, n. 262 recante «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato», in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente Inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
2. I dati relativi alla salute sono trasmessi al Registro e conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l'ausilio di strumenti elettronici.

#### **Art. 13 – Informativa agli interessati**

1. Il titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori deve fornire l'informativa agli interessati per il tramite delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, pubbliche o private accreditate che erogano le prestazioni sanitarie, nelle modalità previste dagli art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/64/CE ed è tenuto a garantire agli interessati il pieno e tempestivo esercizio dei diritti previsti da tali articoli.

#### **Art. 14 – Notifica di violazione dei dati personali**

1. Sono comunicate al Garante, entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali oggetto di trattamento per la tenuta e il funzionamento del Registro Tumori (c.d. data breach) con le modalità previste dall'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica le violazioni all'interessato senza ingiustificato ritardo, con le modalità previste dall'art.34 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 15. Risorse finanziarie**

1. Il Registro Tumori Regionale può disporre anche dei seguenti fondi:
  - finanziamenti specifici regionali;
  - finanziamenti derivanti da progetti di ricerca;
  - ogni altro fondo specificamente destinato per legge, o per disposizione delle Istituzioni Sanitarie di riferimento, al Registro Tumori Regionale.

#### **Art. 16 – Norme transitorie**

1. L'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al Disciplinary Tecnico previsto dall'articolo 10, devono avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

**Allegato A.****DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO TUMORI DI BASILICATA****PREMESSA**

Il presente Disciplinare specifica le misure tecniche e organizzative di cui agli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 679/2016, da verificare periodicamente da parte del titolare del trattamento, anche a seguito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata ai sensi dell'articolo 35 del medesimo Regolamento.

Il presente Disciplinare specifica:

A) le modalità tecniche di raccolta dei dati di cui all'art. 5 comma 2 presso gli archivi individuati all'articolo 6 del Regolamento, che può avvenire mediante:

- a) invio telematico (trasferimento di file con modalità che assicurino la sicurezza del trasporto, PEC, servizi web (web services) o cooperazione applicativa);
- b) accesso diretto degli incaricati del Registro Tumori ai sistemi informatici delle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 del Regolamento;
- c) trasmissione su supporti informatici (es. CD, DVD, memorie a stato solido);
- d) trasmissione di documenti cartacei in plico chiuso e sigillato nelle more della messa a regime delle modalità di cui alle lettere a), b) e c).

I supporti di cui alla lettera c) e d) sono utilizzati esclusivamente per estrapolare i dati da inserire nel Registro Tumori.

B) le misure di sicurezza che:

- a) il Titolare del trattamento del Registro Tumori deve adottare nella tenuta e per il funzionamento del registro medesimo;
- b) le strutture presso le quali sono raccolti i dati che alimentano il Registro Tumori, quali la Regione, le Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nonché le strutture sanitarie private accreditate, devono adottare per comunicare o mettere a disposizione i dati al Titolare del trattamento.

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Il Titolare del trattamento del Registro Tumori istruisce gli autorizzati, individuati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, sui rischi che incombono sui dati, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della disciplina in materia di protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, nonché sulle responsabilità che ne derivano.

La sicurezza dei dati contenuti nel Registro Tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, adottando opportuni accorgimenti che preservino i medesimi dati da rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. A tal fine si utilizzano tecniche crittografiche con chiavi di cifratura di lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati sensibili e si garantisce, ove le finalità non richiedano il loro utilizzo, la separazione dei dati anagrafici da quelli sanitari.

Le postazioni di lavoro informatiche utilizzate per il trattamento dei dati necessari per la tenuta e il funzionamento del Registro Tumori, sono dotate di:

- a) sistemi antivirus e anti-malware costantemente aggiornati;

- b) sistemi di protezione perimetrale, costantemente attivati e adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo (firewall);
- c) software di base e applicativo costantemente aggiornato.

## 1. FASE DI RACCOLTA DATI

La raccolta dei dati presso le banche dati e gli archivi di cui all'art. 6 del Regolamento deve in ogni caso conformarsi alle seguenti modalità:

**1.1.** Il Titolare del trattamento del Registro Tumori raccoglie con periodicità annuale dall'archivio regionale delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO) della Regione i dati necessari all'individuazione dei casi diagnosticati di tumore oppure, ove necessario, alla verifica dei dati già presenti nel Registro Tumori, nonché da tutti gli altri archivi delle Aziende sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle strutture sanitarie private accreditate. Verifica inoltre l'esattezza e l'aggiornamento dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori mediante il raffronto con i dati contenuti nell'Anagrafe Sanitaria Regionale degli Assistiti e con le Anagrafi Comunali dei residenti.

- a) garantire l'accesso selettivo ai soli dati di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento;
- b) assegnare al personale incaricato del trattamento credenziali di autenticazione e profili di autorizzazione specifici alle attività di consultazione e raffronto;
- c) predisporre strumenti e procedure per il meccanismo di autorizzazione e autenticazione del personale incaricato al trattamento dei dati nonché per delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso ai medesimi dati garantendo che:
  - c.1 la raccolta dei dati avvengano soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro appartenenti alla rete IP del Titolare del trattamento del Registro Tumori o dotate di certificato digitale, emesso da una Certification Authority ufficiale, che identifichi univocamente la postazione di lavoro;
  - c.2 laddove la raccolta dei dati avvenga secondo le modalità della cooperazione applicativa, in forma di web services, le condizioni d'uso di tali servizi, che devono individuare idonee garanzie per il trattamento dei dati personali, siano trasposte in appositi accordi di servizio, secondo le Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici" e delle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni emanate dall'AGID con Determinazione n. 547 del 1 ottobre 2021";
  - c.3 laddove invece la raccolta dei dati avvenga attraverso l'utilizzo di applicazioni web su Internet, vengano impiegati canali di trasmissione protetti (protocolli https/ssl); siano visualizzabili le informazioni relative alla sessione corrente e all'ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (con l'indicazione almeno di data, ora e indirizzo di rete da cui è effettuata la connessione); sia asseverata l'identità digitale dei server erogatori di servizi, tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority iscritta all'elenco nazionale dei certificatori attivi;
  - c.4 nella fase transitoria di cui all'art. 16 del Regolamento, necessaria per l'adeguamento tecnologico, la password venga consegnata al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione e sia modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
  - c.5 siano utilizzati sistemi di autenticazione a più fattori per l'abilitazione degli incaricati del registro all'accesso telematico agli archivi delle strutture sanitarie individuate dall'art.6, comma 2, del Regolamento, per estrapolare i dati destinati ad alimentare ed aggiornare il Registro stesso;
  - c.6 sia vietata la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali;
  - c.7 sia vietato l'utilizzo di dispositivi automatici che consentano di consultare i dati in forma massiva;
  - c.8 siano disattivate le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi;

d) effettuare periodiche verifiche, anche a fronte di cambiamenti organizzativi o eventi anomali, circa la sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione degli incaricati. Eventuali esiti negativi delle predette verifiche, devono dar luogo alla tempestiva revisione del profilo di abilitazione, alla eventuale disabilitazione dello stesso o alla disattivazione delle credenziali;

e) prevedere la registrazione in appositi file di log, ai fini della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati, delle seguenti informazioni: il soggetto (codice identificativo) che ha effettuato l'accesso, la data e l'ora dell'accesso, l'operazione effettuata, l'indirizzo IP della postazione di lavoro e del server interconnesso, i dati trattati). Inoltre:

- i log sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio;
- i log sono conservati per 24 mesi e cancellati alla scadenza;
- i dati contenuti nei log sono trattati da personale appositamente incaricato del trattamento esclusivamente in forma aggregata; possono essere trattati in forma non aggregata unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della correttezza e legittimità delle singole operazioni effettuate;

nel caso di cooperazione applicativa:

- sono conservati i file di log degli invii delle informazioni al registro;
- sono conservati i file di log delle ricevute del registro;
- a seguito dell'avvenuta ricezione delle ricevute il contenuto delle comunicazioni effettuate è eliminato;

f) utilizzare sistemi di audit log per la verifica periodica degli accessi ai dati e per il rilevamento delle anomalie

1.2 Invio telematico (trasferimento di file con modalità che assicurino la sicurezza del trasporto, PEC, servizi web (web services) o cooperazione applicativa)

L'invio telematico dei dati al Registro Tumori da parte delle Aziende Sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e delle strutture sanitarie private accreditate avviene adottando le seguenti misure di sicurezza:

- a) utilizzo di canali di trasmissione protetti (FTP sicuro, VPN IPSEC/SSL o HTTPS o sistemi equivalenti) adeguati in relazione allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica;
- b) cifratura dei dati mediante sistemi crittografici basati su protocolli a chiave asimmetrica, la cui componente pubblica è resa nota alle Aziende Sanitarie, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed alle strutture sanitarie private accreditate dal Titolare del Trattamento del Registro Tumori; la componente "privata" della chiave è conservata in un dispositivo sicuro (smart card), assegnato al Titolare medesimo, unitamente al relativo P.I.N.;
- c) nel caso di utilizzo della PEC, cifratura dei dati sensibili che devono essere riportati in appositi allegati utilizzando gli strumenti di cui al punto b).

Il Titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori è tenuto a stipulare previamente una convenzione (o altro atto bilaterale) con ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6 del regolamento, secondo uno schema tipo predisposto dalla Regione/Provincia, volta a definire le specifiche modalità tecniche di raccolta dei dati e le misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare tecnico e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015".

1.3 Accesso diretto degli incaricati del Registro Tumori ai sistemi informatici delle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 del Regolamento

Il Titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori, per la raccolta delle informazioni di cui all'articolo 5 comma 2 effettuata con modalità informatiche direttamente dai propri incaricati presso i sistemi informatici

delle Aziende Sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e delle strutture sanitarie private accreditate è tenuto ad adottare le seguenti misure di sicurezza:

- a) utilizzo di canali di trasmissione protetti (VPN IPSEC/SSL o canali HTTPS);
- b) identificazione, autenticazione, autorizzazione degli incaricati del Registro Tumori, abilitati ad accedere alle fonti di dati di cui all'art 6 del regolamento.

#### 1.4 Trasmissione su supporti informatici (es. CD, DVD, memorie a stato solido)

Il Titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori, per la raccolta delle informazioni di cui all'articolo 5 comma 2 effettuata mediante trasmissione su supporti informatici è tenuto ad adottare le seguenti misure di sicurezza;

- a) i supporti informatici, devono essere inseriti in plico chiuso, inviati mediante corriere espresso, posta assicurata o recapito a mano, con garanzia di tracciabilità in fase di trasporto e consegna del plico medesimo;
- b) devono essere utilizzati accorgimenti tecnici per garantire l'integrità dei dati contenuti in tali supporti.

#### 1.5 Trasmissione di documenti cartacei

Il Titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori, per la raccolta delle informazioni di cui all'articolo 5 comma 2 effettuata mediante trasmissione di documenti cartacei è tenuto ad adottare le seguenti misure di sicurezza:

- i documenti cartacei devono essere inseriti in plico chiuso, inviati mediante corriere espresso, posta assicurata o recapito a mano, con garanzia di tracciabilità in fase di trasporto e consegna del plico medesimo;
- sul plico apporre la dicitura "Contiene dati personali. Riservato agli incaricati del trattamento dell'Ufficio "XXX";
- utilizzare plichi o "incarti" non trasparenti al fine di rendere inintelligibile il contenuto;
- apporre una firma o sigla sui lembi di chiusura del plico.

E' in ogni caso vietato inviare via fax o a mezzo e-mail documenti contenenti dati sensibili.

## 2. FASE DI ELABORAZIONE DEI DATI

**2.1.** Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 12 del Regolamento, il sistema di codifica dei dati identificativi degli interessati raccolti dal Registro Tumori deve consistere in un numero predefinito di caratteri alfanumerici ottenuti attraverso procedure di cifratura invertibili, con algoritmo biunivoco e reversibile.

**2.2.** I dati raccolti nel Registro Tumori sono trattati dagli incaricati del Registro Tumori esclusivamente attraverso applicazioni software dotate di adeguati sistemi di autenticazione e di autorizzazione in funzione del ruolo degli incaricati e delle esigenze di accesso e trattamento dei dati, avendo cura di delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso ai medesimi dati e di predisporre meccanismi per la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi. Tali applicazioni devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) un sistema di autenticazione a più fattori. Nella fase transitoria di cui all'articolo 16 del Regolamento necessaria per l'adeguamento tecnologico a tale soluzione, non superiore a 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, è possibile utilizzare credenziali costituite da codice identificativo e parola chiave riservata robusta, univoca, non condivisa, modificata con cadenza massima di 90 giorni;
- b) sia vietata la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali;
- c) sia vietato l'utilizzo di dispositivi automatici che consentano di consultare i dati in forma massiva;
- d) siano visualizzabili le informazioni relative alla sessione corrente e all'ultima sessione effettuata con

le stesse credenziali (con l'indicazione almeno di data, ora e indirizzo di rete da cui è effettuata la connessione);

**2.3** Le postazioni di lavoro utilizzate per il trattamento dei dati devono appartenere alla rete IP del Titolare del trattamento del Registro Tumori o essere dotate di certificato digitale, emesso da una Certification Authority ufficiale, che identifichi univocamente la postazione di lavoro.

**2.4** Devono essere altresì adottate le misure di sicurezza e gli accorgimenti tecnici specificati nelle lettere d), e) e f) del punto 1.1 del presente disciplinare.

### **3. FASE DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

**3.1** I dati raccolti dal Titolare del trattamento del Registro Tumori, codificati ai sensi del punto 2.1, devono essere memorizzati e conservati in luoghi e con modalità prestabilite dal Titolare stesso, in modo tale da proteggere l'identità e tutelare la riservatezza degli interessati.

**3.2** I dati di cui al punto 3.1 devono essere conservati con garanzie di riservatezza, integrità e disponibilità, con conseguente possibilità di ripristino dei dati stessi in caso di guasti e malfunzionamenti, per un periodo di 1 anno, al fine di eventuali successive verifiche ed integrazione dei dati.

**3.3** Il ripristino dei dati di cui al punto 3.1 deve avvenire secondo una documentata procedura di restore, prestabilita dal Titolare del trattamento.

**3.4** I supporti informatici e i documenti cartacei contenenti i dati del Registro devono essere riposti dagli incaricati in appositi archivi, organizzati secondo una documentata procedura relativa alla nomenclatura e alla classificazione dei supporti in modo che siano univocamente identificabili, soltanto attraverso apposito codice in caso di necessità e di verifica.

### **4. ACCESSO AI LOCALI DEL REGISTRO TUMORI**

**4.1.** L'accesso ai locali del Registro Tumori, ivi compresi i locali destinati a ospitare gli archivi di supporti informatici o cartacei, deve avvenire secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, che preveda l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli orari di ingresso ed uscita di tali persone.

### **5. MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI**

**5.1.** Nel rispetto di quanto prescritto dall'art.28 del GDPR, i soggetti esterni che effettuino delle attività di manutenzione dei sistemi informatici, che possono comportare il trattamento dei dati del Registro Tumori, devono essere designati Responsabili del trattamento in outsourcing.

**5.2.** I contratti di manutenzione, stipulati con i soggetti di cui al punto 5.1, devono prevedere, specifiche clausole di riservatezza dei dati, la registrazione degli interventi con l'indicazione degli orari di inizio e fine, le persone che li hanno effettuati e le motivazioni che hanno determinato la necessità dei medesimi interventi.

### **6. CANCELLAZIONE DEI DATI E DISMISSIONE DEI SUPPORTI E DOCUMENTI CONTENENTI DATI**

**6.1.** I dati presenti sul sistema informatico del Registro Tumori, devono essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile trascorso un periodo di 30 anni dal decesso dell'interessato cui i dati si riferiscono.

**6.2** La procedura di anonimizzazione di cui al punto precedente deve adottare tecniche adeguate alla protezione dell'identità del paziente da rischi legati all'identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione a partire dai dati sanitari. Devono essere applicate tecniche di randomizzazione e generalizzazione dei dati, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, in modo da mantenere nel complesso la distribuzione degli elementi rilevanti per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione

dell'assistenza sanitaria espressamente previsti dal Regolamento all'articolo 3 comma 1 lettera d).

**6.3.** I supporti informatici (es. memorie di massa dei server e delle postazioni di lavoro, supporti rimovibili etc..) del Registro Tumori devono essere dismessi secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008 sui "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008).

**6.4.** I supporti cartacei del Registro Tumori, contenenti dati sanitari, devono essere distrutti secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, entro un periodo di 10 anni dal decesso dell'interessato, cui i dati si riferiscono.

## **7. DATA BREACH**

7.1 il titolare del Registro adotta misure tecniche e organizzative adeguate a rilevare tempestivamente eventuali violazioni dei dati personali e adempiere alle previsioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679.

**REGIONE BASILICATA****DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONA**Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

Allegato B

## Proposta di Regolamento sul registro regionale tumori della Basilicata

## Relazione illustrativa

I Registri Tumori (RT) sono strutture deputate alla raccolta e registrazione di tutti i tumori incidenti in un determinato territorio. Il ruolo primario di un Registro Tumori è quello di costituire e gestire nel tempo un archivio di tutti i nuovi casi di tumore diagnosticati ed assicurare che la registrazione dei dati avvenga in modo rigoroso e con carattere continuativo e sistematico.

La maggior parte dei registri italiani sono registri di popolazione ovvero, raccolgono i dati relativi alle malattie tumorali di tutti i residenti di un determinato territorio (può essere una singola città o un'intera regione, una provincia o il territorio di una ASL).

Accanto ai Registri generali di popolazione, vi sono i Registri specializzati, che raccolgono informazioni su un singolo tipo di tumore o su specifiche fasce di età o su tumori professionali.

In Basilicata è presente un Registro Tumori di popolazione generale su base regionale, istituito con DGR n.1277 del 26 giugno 2000, ai sensi del Piano Sanitario Regionale giusta deliberazione Consiglio regionale n.478 del 30.12.1996, ed affidato in gestione all'IRCCS CROB.

Il registro tumori della regione Basilicata rientra nell'operatività della legge regionale 5 luglio 2011, n.14 recante "Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità". Quest'ultima all'art. 3 prevede che con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), vengono stabiliti i tipi di dati sensibili trattabili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri previsti dalla norma, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, le misure di sicurezza dei dati.

In coerenza con il dettato normativo il regolamento, dopo aver precisato le definizioni sotto il profilo terminologico (art.1), aver definito l'oggetto del registro (art.2) ne declina le finalità all'art. 3, connesse all'attività di ricerca:

- a) produrre misure dell'incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;
- b) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;
- c) svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi

**REGIONE BASILICATA****DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONA**Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico.

d) produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, inerente agli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e lavoro, nonché dell'efficacia dei programmi di screening;

e) monitorare e valutare i dati relativi all'appropriatezza e qualità dei servizi diagnostici terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro.

- L'art. 4 determina nell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture il titolare del trattamento dati, in quanto soggetto titolare del registro, l'art. 5 definisce la tipologia dei dati sensibili ed il successivo art. 6 la fonte dei dati.

Rispetto a questi ultimi, il regolamento ne disciplina la comunicazione (art.7) e la diffusione (art.8), mentre gli artt. 11 e 12 stabiliscono rispettivamente la conservazione e la codifica.

L'art. 9 individua i titolari del trattamento e le loro modalità di accesso mentre il successivo art. 10 stabilisce le misure di sicurezza del registro da rispettare in tutte le fasi del trattamento dei dati. Tale articolo prevede che il titolare del trattamento adotti tali misure, anche a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, alla luce di quanto disposto dai precedenti articoli 25 e 32 del medesimo regolamento comunitario, come esplicitate dall'allegato disciplinare tecnico che è parte integrante e sostanziale del presente schema di regolamento.

Coerentemente con le disposizioni in materia di privacy l'art. 13 disciplina l'informativa agli interessati, mentre l'art. 14 le comunicazioni al Garante della Privacy dei data breach, ossia delle violazioni di sicurezza che comportano, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L'art. 15, infine, disciplina le fonti di finanziamento del Registro e l'art. 16 la durata della disciplina transitoria prevista in vista dell'adeguamento e dell'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al Disciplinare Tecnico previsto dall'articolo 10.

Si sottolinea che il testo del regolamento, trasmesso all'Ufficio Legislativo per il prescritto parere preventivo, segnatamente agli articoli 3,4 e 6, ha subito modifiche e cancellazioni per renderlo più omogeneo possibile allo schema di regolamento adottato dalla Conferenza Stato Regione, in accoglimento delle osservazioni e dei suggerimenti contenuti nel parere dell'ufficio Legislativo, trasmesso con nota n. 18417/10BA del 13/2/2023.

È opportuno precisare, conclusivamente, che lo schema di regolamento, di cui si propone l'adozione, è stato redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Conferenza Stato Regioni, rispetto al quale è

**REGIONE BASILICATA****DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONA**Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

intervenuto il parere del Garante della Privacy con proprio provvedimento n.227 del 18 aprile 2018 e che, pertanto, non risulta necessario sottoporlo al di lui ulteriore parere.

Nel testo dello schema di regolamento sono stati inseriti direttamente i riferimenti al successivo D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018, in quanto non costituenti novella di norme contenute nel D.lgs n.96/2003, sono stati omessi i riferimenti ad articoli di tale ultimo decreto legislativo, in quanto abrogati *tout court* dalle disposizioni intervenute con il D.lgs. n.101/2018, successivamente all'approvazione dello schema tipo di regolamento e sono stati inseriti i riferimenti alla legislazione vigente, in particolare al

- Regolamento (UE) 2016/679.



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONAViale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

## RTF-A - RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DISEGNO DI REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO TUMORI DELLA  
REGIONE BASILICATA (RTB)*Motivazione di assenza di oneri finanziari o di invarianza finanziaria*

Gli oneri derivanti dal presente regolamento vanno considerati ad invarianza finanziaria in quanto le spese di gestione del registro sopportati dal titolare IRCCS CROB sono alimentati dai trasferimenti dello stato in particolare dai flussi finanziari in entrata del FSN (Fondo Sanitario Nazionale) indistinto. Anche la previsione di specifici investimenti da fondi regionali prevista dall'art. 15 dello schema non può che riguardare fondi provenienti dallo Stato sugli stanziamenti correnti del FSN ovvero di specifici finanziamenti statali che la Regione potrà assegnare.

*Elenco disposizioni oneri finanziari o clausole di neutralità/invarianza finanziaria*

Estremi della disposizione (articolo/comma/lettera)	Oggetto

*3. Natura giuridica degli oneri finanziari e loro sviluppo temporale*

Onere a carico di:  Bilancio regionale  
 Bilancio di altri enti (indicare quale \_\_STATO\_\_)

 Minore **entrata**

Titolo\_\_\_\_\_ Tipologia\_\_\_\_\_ Categoria\_\_\_\_\_ Capitolo\_\_\_\_\_

 Nuova o maggiore **spesa**

Missione\_\_\_\_\_ Programma\_\_\_\_\_ Titolo\_\_\_\_\_ Macroaggregato\_\_\_\_\_ Capitolo\_\_\_\_\_

 **Natura della spesa** Spesa corrente  Spesa in conto capitaleSviluppo temporale della nuova o maggiore spesa spesa **una tantum** (indicare l'ammontare della spesa e l'esercizio di imputazione:\_\_\_\_\_)



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONAViale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

- spesa **pluriennale** (indicare l'ammontare complessivo e la quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi:
- spesa **continuativa e ricorrente** (indicare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e l'onere a regime \_\_\_\_\_)
- spesa **continuativa non obbligatoria** con eventuale rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio
- clausola di salvaguardia**      SI [ ]      NO [x]

#### Sviluppo temporale della minore entrata

- riduzione una tantum (indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione: \_\_\_\_\_)
- riduzione pluriennale (indicare l'ammontare complessivo e la quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi: \_\_\_\_\_)
- riduzione continuativa (indicare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e l'onere a regime \_\_\_\_\_)

#### ***4. Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione***

#### ***5. Modalità di copertura dell'onere***

- Fondi speciali (riferimento art. 17, comma 1 lett. a) della legge 31/12/2009, n. 196) - indicare capitoli e partite oggetto di prelievo
- \_\_\_\_\_
- Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (riferimento art. 17, comma 1 lett. b) della legge 31/12/2009, n. 196) - indicare capitoli dai quali si attinge
- \_\_\_\_\_
- Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate - indicare capitoli e natura dell'entrata \_\_\_\_\_

**REGIONE BASILICATA****DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONA**Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

Utilizzo di somme già iscritte in bilancio - indicare capitoli e variazioni compensative—ovvero se trattasi di  riprogrammazione dei fondi derivanti da somme non impegnate

*6. Elementi per valutare idoneità di copertura con particolare riferimento alla dimostrazione dell'effettiva sussistenza e capienza della risorsa per tutto il periodo di vigenza dell'onere*

*7. Clausola di salvaguardia con l'indicazione della tipologia di automatismi adottati*



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONAViale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

## SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

### Parte generale

Provenienza (Direzione generale e struttura tecnica di riferimento in relazione alla proposta):

**Direzione generale della DG per la salute e le politiche della persona**

Oggetto (Titolo):

**Regolamento sul registro regionale tumori della Basilicata**

**Relazione illustrativa** Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti):

**Ing. Francesco Bortolan Direttore generale tel.0971668755.**

Indicazione di eventuali ed ulteriori Direzioni regionali coinvolte:

**nessuna**

Documenti da allegare (previsti dall'articolo 39, comma 2 dello Statuto):

- relazione illustrativa redatta in termini di esaustività e coerenza (anche suddivisa per singoli articoli).

- relazione tecnico-finanziaria svolta in termini programmatici, finanziari e contabili congrui con la *ratio* dell'intervento normativo.

Eventuali atti di intese, atti di concertazione, atti di consultazione (da allegare).

### Parte I - Profili tecnico-normativi di diritto

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali e delle autonomie funzionali (nella materia da specificare come elenco individuato in nota o in altra materia da individuare):



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONAViale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

La norma è compatibile con la legislazione nazionale vigente nella materia di legislazione concorrente della tutela della salute. La norma proposta costituisce l'attuazione dell'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003 che prevede che i trattamenti di categorie particolari di dati personali, necessari per motivi di interesse pubblico, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Il regolamento è stato redatto in conformità dello schema di regolamento redatto dalle regioni, sul quale il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole con proprio provvedimento n.227 del 18 aprile 2018, mentre lo schema di disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, allegato al regolamento, è stato approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome il 15 febbraio 2018 (18/22/CR6a/C7) e trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali in data 22 febbraio 2018, unitamente al predetto schema di regolamento.

2) Esito della verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione:

**Da quanto esposto al precedente punto emerge la coerenza dello schema regolamentare con le disposizioni nazionali vigenti e le prerogative regionali in materia.**

3) Indicazioni del quadro normativo nazionale, europeo ed internazionale di riferimento e verifica del rispetto dei relativi obblighi nazionali e euro-unitari (es. normativa in materia di aiuti di Stato, adempimenti relativi all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio di cui alla direttiva 2006/123/CE "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno"):

**La normativa non viola obblighi nazionali ed eurounitari ed è coerente con il quadro normativo nazionale, europeo ed internazionale di riferimento**

4) Verifica di compatibilità e coerenza con lo Statuto regionale e con il programma di governo regionale:

**Il provvedimento è coerente con le disposizioni relative alla programmazione regionale e dello Statuto regionale.**

5) Verifica ed indicazione della disciplina regionale vigente in materia e verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e del Consiglio regionale:

**Il provvedimento è in linea con la disciplina regionale vigente in materia. Non esistono progetti di legge nazionali vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.**

6) Esito della verifica della coerenza con le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale e unionale su medesimo o analogo oggetto; verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONAViale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

della Commissione europea sulla tematica oggetto di regolazione ed individuazione di eventuali giudizi di costituzionalità pendenti e di eventuali giudizi amministrativi pendenti:

**Sul medesimo oggetto non esistono pronunciamenti costituzionali ed unionali né procedure di infrazione da parte della Commissione europea, mentre allo stato non sono noti in materia giudizi di costituzionalità pendenti e di eventuali giudizi amministrativi pendenti.**

## Parte II - Profili di semplificazione

1) Verifica della necessità dell'intervento normativo (*cd. opzione zero*):

**La necessità di procedere all'adozione del regolamento discende direttamente dalle disposizioni legislative nazionali e regionali già richiamate.**

2) Utilizzo degli strumenti di delegificazione:

**La scelta dello strumento regolamentare discende direttamente dall'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003 e dall'all'art 3 della legge regionale 5 luglio 2011, n.14.**

3) Verifica della possibilità di inserire misure di semplificazione procedimentale e procedurale; indicazione degli strumenti, se presenti, per la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini ed imprese nonché degli oneri finanziari e amministrativi a carico delle imprese di cui al decreto legge n. 5 del 2012 (*cf. Better regulation, riduzione oneri*).

Eventuali indicazioni delle motivazioni che hanno portato a introdurre aggravamenti:

**Non sono state ravvisate misure assoggettabili al regime della semplificazione procedimentale e procedurale per la riduzione degli aggravamenti procedurali o finanziari perché il regolamento disciplina in modo rigoroso le procedure amministrative poste nell'interesse del diritto alla privacy del cittadino. Non vi sono oneri procedurali o finanziari se non in capo alla PA**

## Parte III - Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo

1) Verifica, ai sensi dell'articolo 44, comma 1 dello Statuto regionale, della corretta redazione del testo normativo proposto secondo le regole di tecnica legislativa (*drafting* normativo):<sup>ii</sup>

**Il testo del provvedimento rispetta le regole di drafting normativo.**



REGIONE BASILICATA

**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONA**

 Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
 Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
 dg\_sanita@regione.basilicata.it  
 sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
 PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

2) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie o transitorie rispetto alla normativa vigente:

**Nel testo è presente solo una norma transitoria, quella contenuta nell'art. 16, che dispone l'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al Disciplinare Tecnico previsto dall'articolo 10, devono avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Non vi sono disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie.**

3) Indicazione delle norme abrogative espresse nel testo normativo e verifica degli effetti abrogativi impliciti al fine di trasformarli in norme abrogative espresse:

**Non vi sono norme abrogative espresse nel testo regolamentare né sono ravvisabili nel testo effetti abrogativi impliciti di norme.**

4) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

**Gli atti attuativi della disposizione sono in capo all'IRCCS CROB.**

#### <sup>i</sup> Materie di competenza regionale (residuale e concorrente) previsti dalla Costituzione

##### Competenze legislative regionali residuali:

1. *Agricoltura*
2. *Artigianato*
3. *Assistenza sociale*
4. *Beni ed attività culturali (musei e biblioteche di enti locali)*
5. *Beni minerari (acque minerali e termali, cave e torbiere; miniere e risorse geotermiche)*
6. *Beni pubblici regionali (demanio e patrimonio)*
7. *Caccia*
8. *Circoscrizioni e denominazioni comunali*
9. *Commercio, escluso il commercio con l'estero (fiere e mercati)*
10. *Formazione professionale*
11. *Funzioni non fondamentali degli enti locali*
12. *Industria*
13. *Istruzione*
14. *Ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali*
15. *Pesca nelle acque interne*
16. *Politiche attive del lavoro*
17. *Polizia amministrativa regionale e locali*
18. *Reti di trasporto e navigazione di interesse regionale*
19. *Tributi regionali*
20. *Turismo e industria alberghiera*
21. *Tutela delle minoranze linguistiche.*

**REGIONE BASILICATA****DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
E LE POLITICHE DELLA PERSONA**Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it**Competenze legislative concorrenti:**

1. *Alimentazione*
2. *Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale*
3. *Commercio con l'estero*
4. *Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*
5. *Governo del territorio*
6. *Grandi reti di trasporto e di navigazione*
7. *Istruzione*
8. *Ordinamento della comunicazione*
9. *Ordinamento sportivo*
10. *Porti ed aeroporti civili*
11. *Previdenza complementare e integrativa*
12. *Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*
13. *Protezione civile*
14. *Professioni (formazione professionale, professioni turistiche, professioni sanitarie)*
15. *Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni*
16. *Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione nei settori produttivi*
17. *Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.*
18. *Tutela della salute*
19. *Tutela e sicurezza del lavoro*
20. *Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.*

<sup>ii</sup> "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" – Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.